

REGOLAMENTO
ai sensi del PTTI Cap. IV.2.2.

ARTICOLO 1 - Definizioni

1.1. - Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **PTTI:** Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- **RT:** Responsabile per la trasparenza
- **ODV-RT:** Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i., che assume il ruolo e svolge le funzioni di RT a ciò espressamente deputato
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **D.Lgs. 231/2001:** d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- **MOG 231:** Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
- **D.Lgs. 33/2013:** D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- **API/Società:** ACEA Pinerolese Industriale spa
- **Referenti:** i titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con l'ODV-RT per l'attuazione delle misure di cui all'art. 10 1° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013 del PTTI
- **Sito istituzionale:** il sito web della Società
- **AP:** Addetto pubblicazione sul sito istituzionale
- **Sito istituzionale:** il sito web della Società
- **SLAS:** Servizio Legale e Affari Societari
- **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Titolo IV dello Statuto
- **Accesso civico:** istituto previsto dall'art. 5. D. Lgs. 33/2013
- **AD:** Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società
- **Regolamento ODV:** Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto ed effetti del Regolamento

- 1.1. - Il presente Regolamento costituisce attuazione del PTTI Cap. IV. e contiene la disciplina delle attività ivi previste, per quanto già non normato nel PTTI.
- 1.2. – Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento dell'ODV-RT, in funzione di Responsabile per la

trasparenza e, per quanto ivi non previsto, si richiama il Regolamento ODV.

- 1.3. - Il presente Regolamento integra il Regolamento accesso civico, per quanto ivi non previsto.

ARTICOLO 2 – Modalità ed effetti della pubblicazione

- 2.1. - Il Regolamento è pubblicato sul Sito Istituzionale alla sottosezione pertinente della Sezione "Trasparenza".
- 2.2. – Tale pubblicazione ha effetto ai sensi del Cap. IV.4 del PTTI ai fini della formazione del personale dipendente.
- 2.3. – A termini del Codice Etico, il presente Regolamento deve essere rispettato da dipendenti e terzi.

ARTICOLO 3 – Modalità ed efficacia delle modifiche

- 3.1. - Qualsiasi modifica del Regolamento deve essere redatta per iscritto dall'ODV-RT e avrà effetto solamente dal momento della pubblicazione del testo modificato sul Sito istituzionale nel luogo indicato al paragrafo precedente.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA

Titolo I - PROCEDURE

ARTICOLO 4 - Attività di individuazione ed estrazione dei dati e pubblicazione sul Sito Istituzionale

- 4.1. – Il PTTI al Cap. III individua compiutamente quali siano i dati da pubblicare e con quali modalità sulla scorta della normativa vigente.
- 4.2. – L'AD, con l'ausilio del SLAS, condivide con i Referenti, sulla base di un calendario da revisionarsi in caso di modifiche legislative, la pianificazione dell'attività di estrazione, in ragione della natura dei dati da estrarre per la pubblicazione e delle modalità di adempimento richieste dalla relativa norma, come chiarite nel PTTI.
- 4.3. - La pianificazione di cui al punto precedente è trasmessa all'ODV-RT entro 2 gg. dalla sua adozione, che potrà chiedere modifiche dello stesso. In tal caso, si procederà nuovamente ai sensi del punto 4.2. con il/i Referenti pertinenti rispetto alle modifiche richieste.
- 4.4. – Il Referente di competenza per l'estrazione dei dati, attenendosi alla pianificazione comunicata e in tempo utile per rispettare le scadenze ivi previste e tenendo conto dei tempi di pubblicazione di cui al punto successivo, invia direttamente i dati estratti all'addetto al Sito Istituzionale per la pubblicazione, comunicando altresì la pertinente area di pubblicazione all'interno del Sito Istituzionale Sezione "Trasparenza", dandone comunicazione all'ODV-RT.
- 4.5. – L'AP pubblica i dati nella pertinente area di pubblicazione all'interno del Sito Istituzionale Sezione "Società trasparente" entro e non oltre i 2 gg. successivi al ricevimento, comunicando al Referente

trasmittente i dati e all'ODV-RT di aver provveduto al caricamento dei dati.

**ARTICOLO 5 – Modalità di coordinamento fra i Referenti,
l'AP e l'ODV-RT**

- 5.1. – L'AD, con l'ausilio dello SLAS, tiene una preliminare riunione di coordinamento fra i Referenti e l'AP per l'ottimale pianificazione degli adempimenti sopra descritti nel rispetto dei tempi individuati dal PTTI o dalle norme di legge ivi richiamate. Il verbale di tale riunione è inviato all'ODV-RT.
- 5.2. – Dopo tale adempimento, l'AD, con l'ausilio del SLAS, convoca una riunione di coordinamento fra i singoli Referenti e l'AP almeno una volta l'anno, onde monitorare e, se del caso puntualizzare e perfezionare la procedura, fornendo all'uopo gli eventuali elementi all'ODV-RT. In caso di istanza dell'ODV-RT, la riunione di coordinamento di cui al presente punto deve essere convocata senza indugio.
- 5.3. – Resta inteso che i Referenti sottopongono all'ODV-RT, con il coordinamento dello SLAS, le questioni afferenti profili metodologici e le eventuali anomalie verificate.

Titolo II – FLUSSI COMUNICATIVI

ARTICOLO 6 - Flussi di comunicazione con l'ODV-RT

- 6.1. – Il Referente relaziona semestralmente all'ODV-RT mediante *report* scritto.
- 6.2. – Nel *report* sono comunque indicate:
 - le intervenute implementazioni del Sito Istituzionale Sezione Società Trasparente indicate cronologicamente per area di pertinenza;
 - gli eventuali scostamenti alla pianificazione di cui all'art. 4 e 5 sia sotto il profilo della comunicazione dei dati per la pubblicazione sia sotto il profilo dei tempi di pubblicazione con, se del caso, le eventuali giustificazioni dello scostamento;
 - altri eventuali fatti salienti inerenti le attività di cui agli artt. 4 e 5.
- 6.3. – Nel caso di anomalia ingiustificata nell'andamento delle attività di cui all'art. 2, il Referente avverte senza indugio l'ODV-RT mediante comunicazione scritta, indipendentemente dai tempi di emissione del *report* di cui al punto 6.1.

ARTICOLO 7 - Flussi di comunicazione con il CDA

- 7.1. – L'ODV-RT relaziona annualmente al CDA mediante *report* scritto nel quale l'ODV-RT, a partire dalla relazione del Referente, informa:
 - dell'andamento dell'attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
 - più in generale dello stato di attuazione del PTTI sotto il profilo della disciplina di cui al Cap. IV;

- delle criticità riscontrate nell'attuazione del PTTI sotto il profilo della disciplina di cui al Cap. IV;
 - delle eventuali azioni correttive intraprese o da intraprendere, anche in coordinamento con la gestione del MOG 231 e le azioni di cui al PTTI Cap. V e la valutazione dei rischi ivi effettuata
 - dei flussi di comunicazione di cui al successivo art. 8;
 - degli accadimenti ai sensi dell'art. 9 Regolamento Accesso Civico.
- 7.2. – Nel caso di mancato o gravemente ritardato adempimento degli obblighi di cui agli artt. 4,5,6 del presente Regolamento o in qualunque altro caso che richieda un immediato adempimento, l'ODV-RT relaziona senza indugio al CDA.

ARTICOLO 8 - Flussi di comunicazione con l'ANAC

- 8.1 – L'ODV-RT interloquisce con l'ANAC ai sensi dei regolamenti emanati dalla stessa.
- 8.2. – Resta salvo il dovere di informazione del CDA da esercitarsi a termini dell'art. 7.

TITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 9 - Controlli

- 9.1. – Salvo quanto previsto nel Regolamento ODV, L'ODV-RT è autorizzato a compiere verifiche a campione o puntuali con riferimento alle attività condotte dai Referenti, dalla Società e dall'AP ai sensi del presente Regolamento e altresì con riferimento alla qualità dei dati estratti e alla corrispondenza dei dati estratti con i dati aziendali di provenienza.
- 9.2. – All'uopo, l'ODV-RT può richiedere l'approvazione di uno specifico *budget* ai sensi del PTTI Cap. IV.

ARTICOLO 10 – Modalità di esercizio del potere sanzionatorio

- 10.1. – La violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte:
- nel PTTI;
 - nei regolamenti emanati ai sensi del medesimo;
 - nel Codice Etico;
- costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai destinatari delle regole di condotta e delle procedure di cui sopra.
- 10.2. – Ai fini della contestazione, determinazione e applicazione delle sanzioni disciplinari si opera espresso richiamo al MOG 231 e al sistema disciplinare ivi previsto. In caso di assenza di norme funzionali nei Contratti Collettivi, la Società, sotto vigilanza dell'ODV-RT, provvederà all'adozione di regolamenti sanzionatori appositi.
- 10.3. – Si applica il punto 10.2. anche con riferimento all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ODV-RT nei casi previsti dal Regolamento accesso civico.

PARTE TERZA – REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV-RT IN FUNZIONE DI RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

ARTICOLO 11 – Convocazione e funzionamento

- 11.1. – L'ODV-RT esercita le sue funzioni, coordinando le attività relative a quelle che svolge ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ai sensi del PTTI Cap. V.
- 11.2. – L'ODV-RT si riunisce ed opera secondo le regole assunte nel Regolamento ODV.
- 11.3. - Alle adunanze dell'ODV-RT possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, anche altri soggetti interni ed esterni (SLAS, Referenti, AD, il CDA o altri) che possano avere rilevanza con riferimento all'ordine del giorno della riunione stessa, se espressamente invitati dall'ODV-RT mediante la modalità prevista nel Regolamento ODV.
- 11.4. - La riunione può svolgersi e ritenersi valida anche qualora gli intervenuti siano dislocati in diversi luoghi, collegati in audio conferenza o videoconferenza.

ARTICOLO 12 – Comunicazioni all'ODV-RT

- 12.1. - Fatto salvo quanto stabilito negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento ovvero in altri Regolamenti rispetto all'obbligo di segnalazione all'ODV-RT, l'ODV-RT può essere diretto destinatario di comunicazioni e segnalazioni ai fini della risoluzione di questioni in materia di attuazione dell'estrazione dei dati e della pubblicazione con le modalità di cui al Regolamento ODV.

ARTICOLO 13 – Risorse per l'espletamento delle funzioni

- 13.1. – Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 9.3. del presente Regolamento, l'ODV-RT, per ogni esercizio solare, predispone un budget di spesa.
- 13.2. - Il budget deve essere impiegato esclusivamente per le spese che l'ODV-RT debba eventualmente sostenere per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi del PTTI Cap V, ivi compresi gli eventuali incarichi ai consulenti esterni.
- 13.3. - L'ODV-RT delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda all'organo dotato degli adeguati poteri di firma la sottoscrizione dei relativi impegni.
- 13.4. - Qualora siano necessarie spese eccedenti il budget approvato, l'ODV-RT dovrà proporre l'autorizzazione delle stesse all'organo dotato degli adeguati poteri di firma.

ARTICOLO 14 – Obblighi di riservatezza

- 14.1. – Fatta eccezione per gli obblighi di informativa nei confronti dell'AD o del CDA o dell'ANAC o delle Autorità competenti, l'ODV-RT è

tenuto al segreto ed alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi del PTTI Cap. IV.

- 14.2. – Gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui sopra si applicano integralmente anche ai consulenti, collaboratori e professionisti di cui l'ODV-RT dovesse eventualmente avvalersi.

ARTICOLO 15 – Esercizio del potere sanzionatorio nei confronti dell'ODV-RT

- 15.1. – L'ODV-RT, in funzione di RT, risponde secondo i criteri che regolano l'effettuazione della prestazione di ODV.
- 15.2. - Costituisce grave inadempimento che comporta la destituzione di uno o più componenti dell'ODV-RT, salvo il risarcimento dei danni:
- a) il mancato rispetto dell'obbligo di vigilanza di cui alla Parte Seconda del presente Regolamento;
 - b) il mancato adempimento all'obbligo di relazione ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - c) il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - d) la mancata segnalazione degli illeciti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - e) il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
- 15.3. – Le condotte di cui al punto 15.2. dovranno essere oggetto, ai fini della contestazione, di puntuale verifica. A seguito della contestazione scritta, l'ODV avrà 10 gg. per operare riscontro per iscritto, a seguito del quale la Società opererà le opportune assunzioni ai fini della prosecuzione o risoluzione del rapporto.
